

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA ASL DI RIETI. PER IL PERIODO DI 24 MESI CON POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE PER MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN MASSIMO SI 180 GIORNI.
GARA XXXXXXXX LOTTO N. XXXXXXXXXXXX**

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del presente appalto concerne lo svolgimento del servizio di Brokeraggio assicurativo, comprensivo della gestione di tutte le polizze assicurative in essere e dei relativi sinistri, in particolare RCT/O, sia pregressi non definiti che futuri a favore dell'Azienda ASL di Rieti con le modalità precisate nel presente capitolato.

Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi che possono gravare sull'Azienda e definizione delle necessità assicurative e delle problematiche connesse;
- presa in carico, valutazione e analisi delle coperture assicurative in essere e impostazione di un programma assicurativo atto a finalizzare l'ottimizzazione delle stesse e dei relativi costi a carico dell'Azienda;
- relazioni periodiche sulle coperture assicurative esistenti che evidenzino gli eventuali rischi non coperti, le innovazioni legislative e giuridiche, miglioramenti relativi a nuove coperture, clausole contrattuali;
- indagini di mercato in base alle richieste avanzate dall'Azienda;
 - consulenza e assistenza in sede di espletamento gare, nella fase di redazione dei capitolati e atti di gara, di formalizzazione polizze e pagamento premi;
 - presa in carico della gestione complessiva delle polizze assicurative dell'Azienda, pubblicate nel sito web aziendale della Asl di Rieti nella sezione Organizzazione aziendale/ Dipartimenti/ Dipartimento funzioni Amministrative e di Staff/ Funzioni Amministrative/UOSD Affari Generali e Legali/Documentazione, alle cui clausole si rinvia ad ogni effetto;
- presa in carico e gestione dei sinistri attivi e passivi con presentazione periodica di relazioni sulla situazione generale degli stessi;
- presenza del Broker a tutte le riunioni del comitato valutazione sinistri (CAVS), al fine di fornire le prestazioni di assistenza e consulenza necessarie in relazione ai casi trattati;
- formazione e aggiornamento degli operatori indicati dall'Azienda sulle problematiche assicurative connesse alle attività dello stesso.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

La durata del servizio è di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla stipula del contratto del servizio di brokeraggio.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere eventuale prosecuzione del servizio per mesi 6 (sei), nonché eventuale proroga tecnica per 180 giorni, alle medesime condizioni normative ed economiche.

L'Appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tali casi il servizio, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

Qualora, in corso di contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione di pari servizio da parte della Regione Lazio o di altro Committente centralizzato, la ASL risolverà il contratto in corso senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o muovere eccezioni.

ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il broker nell'espletamento del servizio:

- Dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Azienda nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa formulate;
- Non potrà impegnare in alcun modo l'Azienda senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Azienda. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- È tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del cc;
- persegue l'interesse della Azienda e si astiene da comportamenti in contrasto con esso;
- è tenuto a mantenere un livello di competenza specialistica adeguato a garantire alla Azienda l'erogazione di prestazioni secondo i migliori standard qualitativi, prassi e tecniche professionali nonché in linea con le disposizioni normative di riferimento.
- manterrà a suo carico tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni:

Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione

- elaborazione di un progetto per l'istituzione di un sistema di risk management attraverso il quale l'ASL sia in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare e eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo dell'ASL; obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane dell'Amministrazione stessa dei rischi relativi all'erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi assicurativi e sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e alla segnalazione degli eventi avversi;
- elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi;
- creazione di un database delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura completa dell'identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di riferimento;

Assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e collaborazione alla loro gestione ed esecuzione

- analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, all'efficacia e all'economicità di queste ultime;

- analisi e valutazione della sinistrosità;
 - trasmissione all'ASL di studi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze stipulate anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Azienda stessa;
 - invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
 - predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente che l'Azienda ASL di Rieti riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative;
 - individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'ASL di Rieti;
 - trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'ASL;
 - analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione all'ASL delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione;
 - consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa;
 - assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e proposta delle modalità per le relative risoluzioni;
 - per la trattazione di casi specifici, per i quali è previsto il rispetto di tempistiche dettate dalla normativa, il supporto e la collaborazione dovrà essere garantita tempestivamente anche con l'individuazione di un sostituto dell'incaricato del settore entro e non oltre due giorni lavorativi;
- Gestione dei sinistri
- proposta alla ASL, per la formale adozione, di un progetto di gestione completo di procedure, ruoli e responsabilità,
 - sia con riferimento alle polizze in essere che a quelle successivamente stipulate nel periodo di vigenza del presente contratto, al broker competeranno:
 - le attività necessarie per l'accensione dei sinistri, (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici dell'Amministrazione, inoltro alla Compagnia, richiesta agli uffici di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie);
 - analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
 - assistenza e collaborazione, compresa l'attività di reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti, nelle varie fasi della "trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
 - predisposizione scadenzari e riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti fra l'Azienda committente e le compagnie assicuratrici con comunicazione preventiva delle scadenze dei pagamenti, dei premi assicurativi dei risarcimenti, effettuati nella tempistica indicata in sede di offerta;
 - assicurare la presenza con proprio personale esperto a tutte le riunioni del comitato valutazione sinistri (CAVS) al fine di fornire le prestazioni di assistenza e consulenza necessarie in relazione ai casi trattati;

-Sistema informatico per la gestione dei sinistri

- realizzazione di un software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità del all'ASL;
- costante aggiornamento del database contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità;

Formazione del personale

- formazione generale in materia assicurativa destinata al personale dell'ASL cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative;
- formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk management;

Rispetto delle normative di settore

- Il broker agisce in conformità delle norme applicabili a livello nazionale e internazionale, compresi, a puro titolo esemplificativo, la Direttiva UE 2016/97 (c.d. Insurance Distribution Directive o IDD), il D. Lgs. 209/2005 (il Codice delle Assicurazioni Private o CAP), il Regolamento IVASS n. 40/2018 (il Regolamento Intermediari), il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela del trattamento dei dati personali (noto con l'acronimo inglese GDPR), il D. Lgs. 231/07 recante norme per la prevenzione del riciclaggio e del terrorismo, il D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed in rispetto di ogni altra disposizione primaria e secondaria rilevante per l'attività esercitata, sulla base del principio di proporzionalità".

ART. 4 RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all' ASL di Rieti. È altresì responsabile di inadempienze e/o negligenze e/o inosservanza di disposizioni di legge o del presente capitolato.

L'ASL avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente e dal D. Lgs. n. 209/2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Il Broker dovrà provvedere a consegnare all'ASL, prima dell'attivazione del servizio, copia della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 112, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005, per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Nell' esecuzione dell'incarico conferito, il Broker non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli della s.a. e dai quali possano derivare pregiudizi alla s.a. medesima.

ART. 5 RESPONSABILE OPERATIVO DEL BROKER

È fatto obbligo al Broker di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome ed i requisiti in sede di offerta; il responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 09 del D.lgs n. 209/2005.

Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per l'ASL di Rieti e avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Il responsabile operativo avrà inoltre il compito, nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta, di svolgere una attività di coordinamento delle attività pianificate; sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e, coordinare le attività di servizio pianificate.

Il broker dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.

ART. 6 DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Per la corretta esecuzione dell'appalto e gestione del rapporto contrattuale, l'Azienda Sanitaria, si avvarrà di un Direttore dell'esecuzione del contratto per tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA

L'ASL di Rieti si impegna a:

1. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
2. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti allo stesso per conto dell'ASL;
3. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da corrispondere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
4. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
5. segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici;
6. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker.

ART. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla ASL di Rieti l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti

assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici della ASL ne può impegnare la ASL stessa se non preventivamente autorizzato.

ART. 9 FASE TRANSITORIA E DI CONCLUSIONE

Per "fase transitoria di conclusione" si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di tre mesi) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati e elaborati dal broker nel corso dell'appalto.

In tale fase, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate:

1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker;
2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.

ART. 10 – PREROGATIVE DELL’AZIENDA

Resta di esclusiva competenza dell’Azienda:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Si applica in toto l'art. 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016 qualora, nel corso del rapporto contrattuale intervengano atti di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 12 – DUVRI

L'attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e pertanto, ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è esclusa dalla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), conseguentemente il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato:

- perdita dell'iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi o riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005
- accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza del contratto
- aumento dei costi del programma assicurativo in difetto di congrua motivazione
- mancato rinnovo della polizza assicurativa RC professionale.
- ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione dell'ASL di Rieti
- personale non in regola con le disposizioni del presente capitolato e con le disposizioni vigenti in materia
- sospensione o abbandono del servizio
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore

Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto qualora, nel corso della sua vigenza, sopraggiungesse l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento del servizio di brokeraggio a seguito dell'espletamento di gara unica regionale ovvero qualora sopraggiungessero disposizioni della Regione Lazio, che disciplinano il servizio di cui trattasi in maniera diversa. In tale ipotesi sarà obbligo del broker aggiudicatario continuare ad assicurare il servizio nelle more del passaggio al nuovo regime, alle medesime condizioni in essere.

In caso di ogni altro inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali o di inesatto adempimento, l'ASL Rieti avrà la facoltà di intimare allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 7 – mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 3 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno all'appaltatore. Le maggiori spese sostenute dall'ASL rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate, pertanto, all'appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'ASL, il diritto al risarcimento del danno. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di far valere, da parte dell'ASL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore del servizio.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 o nel caso di fallimento.

ART. 14- INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Azienda, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

ART. 15- REMUNERAZIONE DEL BROKER E PASSAGGI DI PORTAFOGLIO

I Compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate e/o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Azienda, nella misura dell'aliquota provvigionale del:

- 3% (tre per cento) sui rami RCT/O;
- 5% (Cinque per cento) sui rimanenti rami diversi.

Pertanto, l'incarico di cui trattasi non comporta per la ASL di Rieti alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro.

Le provvigioni sopra indicate saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere, richiamati al precedente art.1

L'importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente, per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui la ASL di Rieti non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Si precisa che, al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza contrattuale dell'incarico di cui al presente affidamento, il broker uscente, per l'annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze assicurative nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dal presente disciplinare.

In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker aggiudicatario della presente procedura, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sull'ASL di Rieti.

ART. 16 - PAGAMENTO DEI PREMI

L'aggiudicatario dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato, in particolare, all'art. 3, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati anche da parte delle Compagnie contraenti.

Il pagamento dei premi verrà effettuato dalla ASL di Rieti entro i termini contrattualmente previsti.

Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta il pagamento del premio stesso a favore dell'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile e dell'art. 118 del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209. **Il broker trasmette alla ASL di Rieti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata** nelle polizze assicurative.

Si richiama, ad ogni effetto, l'art. 118 del citato decreto legislativo 209/2005 che prevede:

“1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.”

Nei casi previsti dalla su richiamata normativa il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'ASL di Rieti, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire alla ASL di Rieti l'efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.

Non sono imputabili alla ASL di Rieti gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli Assicuratori.

A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare alla ASL di Rieti, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall'emissione del documento da parte della Compagnia, le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

Il pagamento dei premi come sopra indicato si applicherà alla polizza RCT/O a far data dalla stipula del nuovo contratto assicurativo in quanto il contratto attualmente in essere non prevede la clausola Broker. Pertanto, fino a tale data la ASL provvederà direttamente al pagamento previo invio da parte del Broker della documentazione necessaria nei termini sopra indicati.

Si considera come data di pagamento effettuato nelle mani del broker quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico – Finanziaria della ASL a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al broker, a mezzo raccomandata, posta elettronica o altri sistemi telematici.

ART. 17 – RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

ART. 18 PENALI

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L'ASL di Rieti notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

ART. 19- CESSIONE DEI CREDITI

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL di Rieti.

ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'ASL di Rieti

L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ASL Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ASL Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e e dal Reg. UE/679/2016, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attualmente nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e dal Reg. UE/679/2016, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione. Aggiornare con il Regolamento Europeo)

ART. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione al contratto oggetto del presente appalto si precisa che troveranno applicazione gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 22 - PUBBLICITA'

L'Azienda si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di procedure concorsuale ed indagini.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Ogni e qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Azienda ed il Broker sarà devoluta alla

competenza esclusiva del foro di Rieti

ART. 24- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. e dal Reg. UE/679/2016, sia l'Azienda che il Broker autorizzano l'altra parte al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla vigente normativa di riferimento.